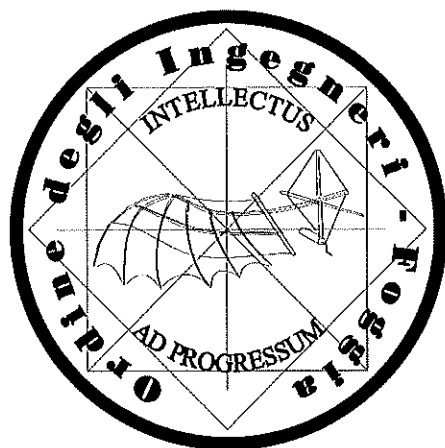


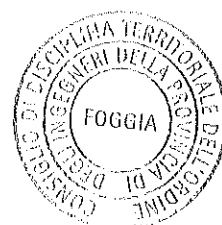


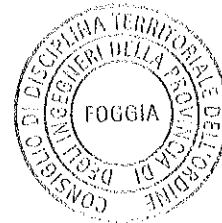
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

REGOLAMENTO INTERNO

PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI DISCIPLINARI





Sommario

PREMESSA.....	4
TITOLO I – TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	4
Capo 1 – Norme Generali.....	5
Art. 1.01 - Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale.....	5
Art. 1.02 - Collegi di Disciplina	6
Art. 1.03 - Presidenza del Consiglio di Disciplina Territoriale	7
Art. 1.04 - Consiglio di Disciplina Territoriale	8
Art. 1.05 - Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo.....	8
Art. 1.06 - Sostituzione di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale.....	9
Art. 1.07 - Decadenza di Consigliere del Consiglio di Disciplina Territoriale	9
Art. 1.08 – Conflitti di interesse	10
Art. 1.09 - Segnalazioni di violazioni del Codice Deontologico	10
Art. 1.10 - Archiviazione immediata	12
Art. 1.11 - Tentativo di conciliazione	12
Art. 1.12 - Apertura del procedimento disciplinare.....	13
Art. 1.13 - Procedimento disciplinare parallelo al procedimento penale.....	13
Art. 1.14 - Accesso agli atti.....	14
Art. 1.15 – Privacy	14
Art. 1.16 – Prescrizione	14
Art. 1.17 – Avocazione di procedimento	15
Capo 2 - Fase istruttoria.....	15
Art. 2.01 - Fase Iniziale istruttoria: verifica dei fatti	15
Art. 2.02 - Possibilità di difesa dell'incolpato.....	16
Art. 2.03 - Completamento dell'istruttoria	16
Art. 2.04 - Audizione dell'incolpato	17
Art. 2.05 - Fase finale dell'istruttoria: decisione di dare o meno inizio a giudizio disciplinare	17
Art. 2.06 - Relazione sull'espletata istruttoria	18
Art. 2.07 - Fissazione e comunicazione della data dell'udienza.....	18
Art. 2.08 - Prosecuzione dell'istruttoria.....	18
Capo 3 - Fase decisoria	19
Art. 3.01 - Inizio del giudizio disciplinare	19
Art. 3.02 - Citazione dell'incolpato.....	19
Art. 3.03 - Discussione del giudizio disciplinare	20
Art. 3.04 - Rinvii a carattere istruttorio.....	21



Art. 3.05 - Sanzioni disciplinari.....	21
Art. 3.06 - Contenuto della sanzione	22
Art. 3.07 - Notifica della sanzione.....	22
Capo 4- Ricorso per Impugnazione	24
Art. 4.01 - Ricorso per impugnazione del provvedimento assunto	24
Capo 5 -Esecutività delle sanzioni.....	24
Art. 5.01 - Esecutività delle sanzioni	24
Capo 6 -Sanzioni derivanti da norme di legge	24
Art. 6.01 - Sanzioni derivanti da norme di legge.....	24
Capo 7 -Sospensione per morosità	25
Art. 7.01 - Sospensione per morosità	25
Capo 8 - Reiscrizione dopo la cancellazione	26
Art. 8.01 - Reiscrizione dopo la cancellazione	26
Art. 8.02 - Applicazione Codice Deontologico	26
TITOLO II-APPROVAZIONE - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO.....	26
Capo 9- Approvazione del Regolamento	26
Art. 9.01 - Approvazione	26
Capo 10 -Integrazioni e modifiche del Regolamento	26
Art. 10.01 - Integrazioni e modifiche	26
Art. 10.02 - Entrata in vigore e modifiche.....	27





PREMESSA

Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia è composto da quindici Consiglieri della Provincia di Foggia ed è stato istituito presso il Consiglio dell'Ordine della Provincia di Foggia. Il presente Regolamento interno tiene conto:

- delle **"Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari"** predisposto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di cui alla circolare n. 366/XVIII Sess. del 28.04.2014. dal D. L. n. 138 del 13.08.2011, convertito nella L. n. 148 del 14.09.2011, che, all'art. 3, comma 5, lettera f), stabilisce *"gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina. La carica di consigliere del Consiglio dell'Ordine della Provincia di Foggia o di consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e territoriali"*
- del D. P. R. n. 137 del 07.08.2012 -Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che, all'articolo 8, ha Introdotto i Consigli di Disciplina Territoriali da istituire presso ogni Ordine, composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri dei corrispondenti Consigli degli Ordini Provinciali;
- del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini Provinciali degli Ingegneri, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30.11.2012.

La normativa precedente non abrogata, se non per le parti in contrasto con il D.P.R. n.137/2012, è rappresentata essenzialmente:

- dalla L. n. 1395 del 23.06.1923;
- dal Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto di cui al R. D. n. 2537 del 23.10.1925.

TITOLO I – TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Esistono tre livelli di giudizio:

- 1) Consiglio di Disciplina Territoriale istituito presso l'Ordine Provinciale;
- 2) Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- 3) Ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ex art. 17 R.D. n. 2537/1925) per le violazioni di legge, incompetenza ed eccesso di potere.



Capo 1 – Norme Generali

Art. 1.01 - Attività del Consiglio di Disciplina Territoriale

La nuova normativa ha disposto che, per quanto non in contrasto con le nuove norme, restano ferme le disposizioni già vigenti in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, intendendosi attribuiti ai Consigli di Disciplina Territoriale i riferimenti ai Consigli dell'Ordine Provinciali contenuti nelle disposizioni precedenti.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale svolge i compiti di valutazione in via preliminare, di istruzione e di decisione delle questioni riguardanti gli iscritti all'Albo.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina Territoriale sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

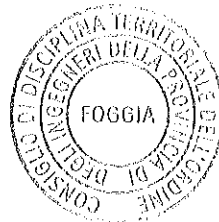
Il Presidente, dopo aver verificato l'esistenza del numero legale per la validità della seduta, individuata nel 50% +1 dei componenti, dichiara aperti i lavori e passa all'esame dei singoli punti all'O.d.G., illustrandoli o dando la parola al relatore. Quindi apre la discussione sull'argomento ed infine ne riassume sinteticamente i contenuti per la stesura della deliberazione che viene posta ai voti. I lavori di ciascuna seduta del Consiglio di Disciplina Territoriale sono sinteticamente raccolti in apposito verbale di seduta.

I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute del Consiglio sono tenuti a darne comunicazione scritta o verbale agli uffici di Segreteria, in caso contrario la loro assenza sarà considerata ingiustificata.

I compiti di segreteria ed assistenza alle attività del Consiglio di Disciplina Territoriale e dei Collgi di Disciplina sono svolti dal personale dell'Ordine allo scopo assegnato.

Come disposto nel Regolamento del C.N.I. approvato nella seduta del 23/11/2012, Art. 2, comma 7, tutte le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina Territoriale, incluse quelle connesse e/o derivanti dai Procedimenti Disciplinari, sono esplicitamente poste a carico del Consiglio dell'Ordine Provinciale, su specifico capitolo di bilancio, il cui ammontare dovrà tener conto anche delle spese di tutela in sede civile e penale.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.



Art. 1.02 - Collegi di Disciplina

Il Consiglio di Disciplina Territoriale è internamente articolato in cinque Collegi di Disciplina, composto ciascuno da tre consiglieri.

Ogni Collegio di Disciplina è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Le funzioni di Segretario di ogni Collegio di Disciplina sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

I Collegi di Disciplina sono deputati a istruire e decidere sui procedimenti loro assegnati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Il Collegio di Disciplina è convocato dal Presidente del Collegio stesso.

La convocazione del Collegio di Disciplina per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione immediata o l'apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.

Il Presidente del Collegio di Disciplina assicura il rispetto dei principi cui è informato il procedimento disciplinare, fa osservare la legge ed il presente regolamento e svolge funzioni di Responsabile del Procedimento.

Il Presidente del Collegio di Disciplina, a mente dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, in seguito alla sua nomina e della designazione al caso, riveste il ruolo di Responsabile del Procedimento, anche in ordine all'eventuale richiesta dell'accesso agli atti da parte degli interessati aventi titolo, fatta salva la procedura prevista dalla legge in materia.

In applicazione delle norme di legge e del presente regolamento, il Presidente del Collegio di Disciplina:

- a) riceve dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale ogni atto e documento, anche in copia, attinente ai procedimenti disciplinari;
- b) provvede alle necessarie convocazioni dei soggetti interessati al procedimento;
- c) dirige il procedimento compiendo tutti gli atti di sua spettanza e tutti gli atti comunque necessari a dare impulso al procedimento, dirige e modera la discussione in seno al Collegio, dà la parola e la toglie, mantiene l'ordine nelle sedute, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato.

Il Collegio di Disciplina è validamente costituito con la presenza di tutti i membri.

Il Collegio di Disciplina delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Collegio di Disciplina si tengono presso la Sede del Consiglio dell'Ordine Provinciale.



Le funzioni di segreteria del Collegio di Disciplina sono svolte dagli Uffici del Consiglio dell'Ordine Provinciale che formano e custodiscono il fascicolo d'ufficio.

Il Segretario del Collegio di Disciplina è il componente più giovane per anzianità di iscrizione all'albo o anzianità anagrafica se non iscritto, coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni e redige il verbale delle sedute.

I componenti del Collegio di Disciplina assumono l'obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell'espletamento del mandato.

I Collegi di Disciplina operano in piena indipendenza di giudizio ed autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

Art. 1.03 - Presidenza del Consiglio di Disciplina Territoriale

Il Consiglio di Disciplina Territoriale è presieduto dal Presidente.

Sono rimessi alla valutazione del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale:

1. la costituzione dei Collegi di Disciplina, con assegnazione dei consiglieri a ognuno di essi, da effettuare sulla base di criteri obiettivi che terranno conto della anzianità di iscrizione all'Albo dei singoli Consiglieri;
2. la ripartizione dei consiglieri all'interno degli stessi;
3. gli aspetti organizzativi ed operativi dei Collegi di Disciplina.

L'assegnazione dei Consiglieri ai singoli Collegi di Disciplina è stabilita dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale adottando il metodo seguente:

1. I primi cinque consiglieri con maggiore anzianità di iscrizione assumono la funzione di Presidente dei Collegi;
2. I componenti saranno assegnati ad ogni Collegio di Disciplina con il criterio della casualità del sorteggio che sarà espletato dal Consiglio di Disciplina Territoriale.
3. Nell'ambito di ciascun Collegio di Disciplina al Consigliere con minore anzianità di iscrizione viene assegnata la funzione di segretario

L'assegnazione delle singole pratiche ai vari Collegi di Disciplina è rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale che rappresenta il soggetto deputato a fissarne i criteri.

Ovvero, l'assegnazione avverrà con criterio ciclico, nel senso che le pratiche sono assegnate al Primo Collegio



di Disciplina e quindi a seguire ai successivi fino al completamento e riprendendo l'assegnazione dal collegio iniziale. In ogni caso il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale potrà procedere all'assegnazione delle pratiche tenendo conto anche del carico di lavoro assegnato ai singoli Collegi di Disciplina.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, prima dell'assegnazione al Collegio di Disciplina, ha facoltà di convocare l'iscritto incolpato per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare nel procedimento disciplinare.

Nel caso in cui il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale presenti un esposto contro un Collega, per fatti avvenuti durante i rapporti professionali, per l'assegnazione di tale pratica svolgerà le funzioni di Presidente il Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione all'Ordine Provinciale.

Art. 1.04 - Consiglio di Disciplina Territoriale

I componenti del Consiglio di Disciplina Territoriale assumono l'obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell'espletamento del mandato.

Tutte le deliberazioni assunte dai singoli Collegi di Disciplina sono avvocate d'ufficio dal Consiglio di Disciplina Territoriale.

Le sedute del Consiglio di Disciplina Territoriale sono convocate dal Presidente con comunicazione scritta inviata a mezzo PEC al recapito dei Consiglieri, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data della seduta.

Qualora il Consiglio di Disciplina Territoriale abbia deliberato la cadenza periodica delle sedute con luogo, giorno ed orario prefissato, l'avviso di convocazione, con l'o.d.g., dovrà essere comunicato almeno 3 giorni prima della seduta.

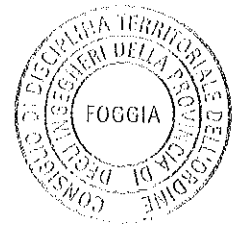
In caso di motivata urgenza, o a seguito di motivata richiesta di almeno un terzo (con l'arrotondamento per eccesso) dei Consiglieri, è facoltà del Presidente convocare una seduta straordinaria, con specifico punto all'o.d.g., previa comunicazione di almeno 24 ore prima della seduta.

In caso di richiesta da parte di un terzo dei Consiglieri del Consiglio di Disciplina Territoriale deve essere convocata dal Presidente seduta straordinaria per la discussione degli argomenti oggetto della richiesta.

Il Consiglio di Disciplina Territoriale opera in piena indipendenza di giudizio ed agisce in totale autonomia organizzativa ed operativa rispetto al Consiglio dell'Ordine Provinciale, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari relative al procedimento disciplinare.

Art. 1.05 - Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo

I giudizi disciplinari che riguardano Iscritti alla sezione B dell'Albo sono assegnati d'ufficio al Collegio di



Disciplina di cui fa parte il Consigliere proveniente dalla sezione B dell'Albo.

Art. 1.06 - Sostituzione di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale

Ove un componente del Consiglio di Disciplina Territoriale venga a trovarsi nelle condizioni di non poter più far parte dello stesso Consiglio a causa di decesso, di dimissioni o per altra ragione, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale provvederà, con immediatezza, alla sua sostituzione attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, secondo l'ordine da quest'ultimo individuato. Il Consiglio di Disciplina Territoriale prenderà atto del provvedimento adottato dal Presidente, nel corso della prima riunione utile.

La sostituzione di un componente effettivo nel Consiglio di Disciplina Territoriale può essere anche temporanea, nel caso d'impedimento per un periodo di tempo non superiore a tre mesi consecutivi, (maternità, motivi di salute o impegni di lavoro), salvo proroga.

Nel caso di sostituzione temporale, al cessare della causa d'impedimento, il componente effettivo rientrerà a far parte del Consiglio di Disciplina Territoriale e il componente supplente, che l'ha sostituito temporaneamente, cesserà di far parte dello stesso Consiglio, fermo restando il suo rientro nell'elenco dei componenti supplenti nominati dal Presidente del Tribunale di Foggia, assumendo, però, la posizione finale nell'elenco stesso.

In caso di sostituzione temporanea lo stesso Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale provvederà a riassegnare eventualmente solo la funzione di Segretario del Collegio di Disciplina in base all'anzianità d'iscrizione all'Albo. In caso d'impedimento temporaneo del Presidente del Collegio di Disciplina, lo stesso sarà sostituito dal componente più anziano per iscrizione all'Albo.

In caso di sostituzione definitiva di un componente del Collegio di Disciplina, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale provvederà a riassegnare le funzioni nell'ambito del Collegio di Disciplina in base all'anzianità d'iscrizione all'Albo.

Il componente supplente subentrante potrà proseguire nella trattazione delle pratiche al posto di quello sostituito, anche se queste si trovino già in fase di giudizio; analogamente si potrà procedere al rientro del componente effettivo.

Art. 1.07 - Decadenza di Consigliere del Consiglio di Disciplina Territoriale

La decadenza di un consigliere sarà deliberata a maggioranza dal Consiglio di Disciplina Territoriale.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale provvede in tal caso alla sostituzione del Consigliere decaduto con la nomina a Consigliere di un Componente Supplente e rispettando l'ordine riportato nel



decreto di nomina emesso dal Presidente del Tribunale di Foggia

Art. 1.08 – Conflitti di interesse

Ove un componente di un Collegio di Disciplina abbia dichiarato di volersi astenere dalla trattazione di un procedimento, trovandosi in una condizione di conflitto d'interessi o ravvisando gravi motivi di convenienza per la sua astensione, sarà sostituito, solo per lo specifico procedimento, da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina Territoriale, all'uopo scelto dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Il Consigliere nominato resterà, comunque, a far parte del Collegio di Disciplina di provenienza.

Sulla ricsuzione da parte del soggetto sottoposto al procedimento disciplinare di un componente di un Collegio di Disciplina, che, trovandosi in una condizione di conflitto d'interesse, non abbia provveduto spontaneamente ad astenersi dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, decide il Collegio di Disciplina di cui fa parte il componente ricsutato. In caso di accoglimento della ricsuzione, detto componente sarà sostituito da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina con le modalità indicate al primo capoverso. L'individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi è stabilita all'art. 6, comma 2, del Regolamento per la designazione dei componenti il Consiglio di Disciplina Territoriale.

Sarà cura del Presidente del Collegio di Disciplina interessato dare tempestiva comunicazione della circostanza al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.

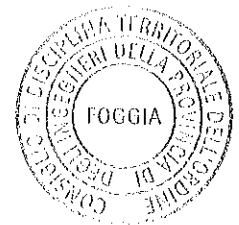
Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale adotterà, d'urgenza, il provvedimento di sostituzione del consigliere in conflitto d'interesse (astenuto o ricsutato) per la trattazione del relativo procedimento con altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina Territoriale, secondo proprie valutazioni basate su criteri di funzionalità, equità distributiva e trasparenza.

Il conflitto di interesse deve essere prevenuto e gestito. L'azione preventiva da attuare consiste nella formale dichiarazione di assenza di elementi di conflitto di interessi con le parti del giudizio, rilasciata da tutti i componenti del Collegio di Disciplina, prima della trattazione del procedimento. Tale dichiarazione viene registrata nel Primo Verbale del Procedimento.

Art. 1.09 - Segnalazioni di violazioni del Codice Deontologico

L'azione disciplinare a carico d'iscritto all'Ordine può avere origine:

- su iniziativa da parte di persone fisiche o giuridiche che vi abbiano Interesse (cittadini, società, enti, ecc.), che segnalino, con esposti, violazioni del codice deontologico;
- su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;
- d'ufficio, a seguito di notizie di abusi e mancanze commessi, avute anche in via occasionale, come,



ad esempio, tramite la stampa.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, di propria iniziativa, su indicazioni del Presidente del Consiglio dell'Ordine Provinciale o su decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale può convocare l'iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare, verificando in un momento successivo l'opportunità di dare corso a un procedimento disciplinare. Qualsiasi segnalazione, esposto o comunque notizia di violazione o di possibile violazione in campo deontologico pervenga all'Ordine Provinciale deve essere immediatamente trasmessa, tramite il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, al Collegio di Disciplina all'uopo prescelto.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito a procedimento disciplinare è rimessa alle valutazioni e decisioni del Consiglio di Disciplina Territoriale, previa verifica dei fatti esposti.

Qualora si apprenda, anche occasionalmente, che a carico dell'iscritto sia stata adottata una sentenza di condanna, di qualunque grado, spetterà al Consiglio di Disciplina Territoriale esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare.

Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto è promosso d'ufficio dal Consiglio di Disciplina Territoriale, quando ha notizia di fatti rilevanti, o su richiesta del Pubblico Ministero competente, ovvero su richiesta degli interessati in seguito a notizie di abusi e manchevolezze. Si considerano interessati gli iscritti nell'albo nonché i soggetti che possono aver subito un pregiudizio dalla condotta dell'iscritto.

Costituisce notizia di presunto illecito disciplinare ogni segnalazione pervenuta al Consiglio di Disciplina Territoriale nella quale sia riconoscibile la violazione di norme deontologiche.

La notizia di presunto illecito disciplinare può pervenire al Consiglio di Disciplina Territoriale con qualsiasi scritto, purché sia riconoscibile e certa la provenienza della notizia.

Costituisce notizia di presunto illecito disciplinare anche quella desunta dai mezzi di informazione. Di essa deve essere fatta comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale con indicazione precisa della fonte.

La persona, o l'Ufficio, che ha prodotto la notizia di presunto illecito disciplinare assume la qualifica di "esponente" e deve confermare quanto riportato nell'esposto in presenza o mediante suo delegato, nel corso della prima convocazione da parte del Presidente del Collegio di Disciplina a cui è stato assegnato il Procedimento.

Salvo quanto previsto al successivo articolo le notizie di presunto illecito disciplinare vengono esaminate dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.



Qualora il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale non ritenga riconoscibile nella notizia la violazione di una norma deontologica procede alla relativa archiviazione.

I Consiglieri del Consiglio di Disciplina Territoriale hanno facoltà di esaminare solo gli atti relativi ai Procedimenti espletati dal Collegio di Disciplina di appartenenza.

Il professionista che sia sottoposto a giudizio penale può essere sottoposto anche a procedimento disciplinare, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso.

In ogni caso in cui il Consiglio dell'Ordine Provinciale ha notizia di fatti disciplinarmente rilevanti ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Disciplina Territoriale.

Art. 1.10 - Archiviazione immediata

Il Collegio di Disciplina, su proposta motivata del Presidente dello stesso Collegio di Disciplina, e fuori del caso di richiesta proveniente dal Pubblico Ministero o dall'interessato, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare allorquando:

- a) i fatti palesemente non sussistano;
- b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
- c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto nell'albo dell'Ordine Provinciale di appartenenza.

Il Presidente del Collegio di Disciplina interessato, che adotta il provvedimento di archiviazione, trasmette la documentazione in proprio possesso al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale.

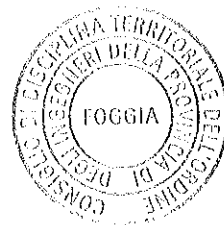
Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, viene trasmesso al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale che provvederà a comunicarlo, a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata a/r, all'iscritto, nonché ai soggetti che abbiano fatto pervenire le notizie di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 1.11 - Tentativo di conciliazione

Il Collegio di Disciplina designato, a seguito di denuncia o segnalazioni sottoscritte o provenienti da enti o da privati, dopo un attento esame dell'attendibilità e fondatezza delle segnalazioni, può esperire, nei casi di minore gravità, tentativo di conciliazione tra le parti.

A tal fine il Presidente del Collegio di Disciplina convoca gli interessati, entro un termine non superiore a 45 giorni, a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata a/r.

Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto a verbale trasmesso al Presidente del Consiglio di



Disciplina Territoriale-.

Art. 1.12 - Apertura del procedimento disciplinare

Il Collegio di Disciplina apre il procedimento disciplinare nel caso in cui non vi siano i presupposti per procedere ad archiviazione immediata, nel caso di mancata conciliazione; nei casi in cui non è prevista la conciliazione; nel caso di segnalazione da parte dell'Atorità Giudiziaria.

La deliberazione con la quale il Collegio di Disciplina decide l'apertura del procedimento disciplinare deve essere succintamente motivata e deve contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumano violate, e la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un avvocato e/o da esperto di sua fiducia.

L'apertura del procedimento disciplinare viene comunicata all'esponente ed all'incolpato, a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata a/r, e contestualmente viene indicato il nominativo del Responsabile del Procedimento, carica assunta dal Presidente del Collegio di Disciplina di assegnazione o da un Consigliere dello stesso Collegio di Disciplina.

Il Presidente del Collegio di Disciplina è preposto all'espletamento delle fasi Istruttoria e Decisoria.

La deliberazione di apertura del procedimento disciplinare comprende anche l'assegnazione delle fasi del giudizio al Presidente o l'eventuale nomina del Consigliere incaricato di condurre l'istruttoria (Relatore).

Il Presidente del Collegio di Disciplina provvede a mettere a disposizione del Consigliere Relatore il fascicolo del procedimento.

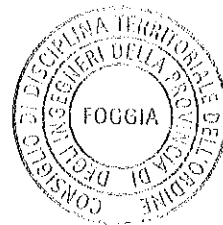
Ricevuti gli atti il relatore avvia l'istruzione probatoria.

Il Collegio di disciplina, su proposta del Presidente può autorizzare ulteriori accertamenti istruttori.

Art. 1.13 - Procedimento disciplinare parallelo al procedimento penale

Nel caso di un procedimento disciplinare parallelo a un procedimento penale, il procedimento disciplinare è autonomo e indipendente dal giudizio penale e, pertanto, non deve essere necessariamente o automaticamente sospeso in attesa dell'esito finale del giudizio penale; poiché per la sanzionabilità in sede disciplinare non è necessario che il comportamento abbia rilevanza penale; il Procedimento Disciplinare può essere, quindi, epletato e concluso senza dover necessariamente attendere l'esito del giudizio penale.

Nel caso di sospensione del Procedimento Disciplinare nel corso della fase istruttoria, il Collegio di Disciplina dovrà motivare la disposta sospensione del procedimento, indicando la data dalla quale decorre la sospensione. Tale procedura va notificata, per conoscenza, a tutti i soggetti interessati al Procedimento per il tramite del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale. Analoga procedura andrà seguita in occasione



della ripresa della fase istruttoria del Procedimento.

Non è consentita la sospensione del Procedimento nel corso della fase decisoria.

Art. 1.14 - Accesso agli atti

I procedimenti disciplinare innanzi al Consiglio di Disciplina Territoriale, svolti dai sotto ordinati Collegi di Disciplina, hanno natura amministrativa e, quindi, sono a essi applicabili le regole sui provvedimenti e procedimenti amministrativi, ivi compresi gli art. 22 e seg. della Legge 07.08.1990 n. 241 sul diritto di accesso agli atti, che hanno abrogato ogni previgente norma contraria.

Il diritto di accesso agli atti o l'esclusione dallo stesso diritto sono disciplinati dalla vigente normativa di legge, ed in particolare dalla Legge n. 241/1990, come modificata dalla Legge n. 15/2005, dai D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e dal D.P.R. n. 184/2006.

Qualora ricorrano le condizioni, è rimessa alle valutazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale fare ricorso al potere di differimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 4, della Legge n. 241/1990, come modificato dalla legge n. 15/2005 e degli artt. 10, comma 2, e 9, comma 2, del D.P.R. n. 184/2006.

Art. 1.15 – Privacy

Il trattamento dei dati personali, anche sensibili, del professionista incolpato, è disciplinato dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Il trattamento dei dati personali è necessario per adempiere a un obbligo previsto dalla legge, per cui, ai sensi della vigente normativa, il Consiglio di Disciplina Territoriale e i sotto ordinati Collegi di Disciplina hanno piena libertà nell'acquisire, elaborare e utilizzare, per le proprie finalità disciplinari di valenza pubblicistica, i dati personali e sensibili del professionista incolpato e di terzi, con l'intrinseco limite della pertinenza dei dati rispetto al procedimento disciplinare trattato.

Il trattamento dei dati personali in questione ha "finalità d'interesse pubblico", in quanto tesi a "svolgere attività dirette all'accertamento delle responsabilità disciplinari" (art. 112, comma 2, lettera g, del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.).

I compiti ispettivi del Consiglio di Disciplina Territoriale e dei Collegi di Disciplina, alla base d'iniziativa disciplinari, hanno parimenti finalità di rilevante interesse pubblico.

Art. 1.16 – Prescrizione

L'azione disciplinare risulta prescritta quando sia inutilmente decorso il termine, senza intervenuta



sospensiva, di cinque anni dal momento accertato in cui si è verificata la condotta lesiva delle norme deontologiche.

In ogni caso il procedimento sarà comunque assegnato a un Collegio di Disciplina per le opportune deliberazioni.

Art. 1.17 – Avocazione di procedimento

In caso di prolungata inerzia o di ingiustificato notevole ritardo nella definizione di un procedimento disciplinare da parte del Collegio di Disciplina assegnatario, il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, rimasta senza esito una sollecitazione scritta e sentite le ragioni giustificative del ritardo, potrà avocare lo stesso procedimento, assegnandolo ad altro Collegio di Disciplina.

Capo 2 - Fase istruttoria

Art. 2.01 - Fase Iniziale istruttoria: verifica dei fatti

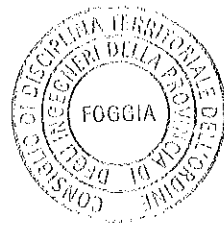
Le questioni di disciplina, regolarmente pervenute o di cui si è venuti a conoscenza, saranno esaminate dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale che verifica se vi siano o meno i presupposti di violazione di norme deontologiche.

In caso negativo la pratica sarà archiviata e il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale notificherà, a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata a/r, all'iscritto dell'Ordine Provinciale e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le proprie decisioni allegando copia del provvedimento formale adottato.

In caso positivo il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale provvederà ad assegnare il procedimento a uno dei Collegi di Disciplina in cui è stato articolato il Consiglio, evitando, se immediatamente emergenti, situazioni di possibili incompatibilità.

A seguito dell'assegnazione del Procedimento Disciplinare, il Presidente del Collegio di Disciplina di assegnazione è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria. L'azione del Presidente del Collegio di Disciplina è finalizzata ad assumere le informazioni che stimerà opportune, per l'accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione delle norme deontologiche e formano addebito a carico dell'incolpato.

Per l'esercizio della funzione istruttoria, stabilita già all'art. 44 del R.D. n. 2537/1925 e, poi, al comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. n. 137/2012, si potrà accedere, se ritenuto necessario, agli uffici pubblici per l'estrazione di documentazione utile e, se del caso, ricorrere, attraverso l'intervento del Procuratore della Repubblica,



agli organi di polizia giudiziaria. In questa fase, nell'ambito dell'assunzione delle informazioni, resta alla valutazione del Presidente del Collegio di Disciplina sentire l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire opportuna informativa al Collegio di Disciplina medesimo.

Per la convocazione dell'incolpato non sono necessarie particolari procedure. È opportuno, comunque, concedere all'interessato un congruo periodo di tempo per predisporre le proprie difese. In molti casi può risultare utile chiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti. Si ritiene opportuno anche in questa fase iniziale, redigere uno specifico verbale dell'incontro con l'incolpato.

Art. 2.02 - Possibilità di difesa dell'incolpato

In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve sempre essere posto nella piena condizione di interloquire e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di avere assistenza legale e/o tecnica, nonché l'accesso agli atti ed a documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti oggetto dell'accesso.

L'inosservanza di tali condizioni, e quindi la violazione del diritto di difesa, può comportare la nullità della decisione.

Art. 2.03 - Completamento dell'istruttoria

Il Presidente del Collegio di Disciplina, oltre a sentire l'incolpato, può assumere altre informazioni, sentire altre persone (comprese gli autori dell'esposto, della segnalazione, ecc.), chiedere documenti e in generale svolgere tutte le attività ritenute opportune per accertare i fatti oggetto di contestazione.

Il Presidente del Collegio di Disciplina, al termine della fase iniziale dell'istruttoria e dopo che il Collegio di Disciplina ha deciso di dare corso al giudizio disciplinare, nomina, tra i tre componenti il Collegio di Disciplina, un Relatore con il compito di predisporre una sintetica relazione sui fatti accertati. La relazione sarà sottoposta alle decisioni del Collegio di Disciplina medesimo per il proseguimento delle successive fasi.

Conclusa la fase iniziale di istruttoria il Presidente del Collegio di Disciplina convoca il Collegio di Disciplina, per valutare e decidere, a maggioranza, se i fatti costituiscano o meno presupposto di violazione di norme deontologiche e se devono, comunque, essere adottati provvedimenti dovuti.

In caso negativo, il Procedimento sarà archiviato e la pratica sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, che provvederà a notificare, a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata a/r, all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest'ultimo adottato.

In caso positivo il Presidente del Collegio di Disciplina darà corso alle successive fasi, con l'audizione



dell'incolpato.

Art. 2.04 - Audizione dell'Incolpato

Il Presidente del Collegio di Disciplina convoca il Collegio di Disciplina e l'incolpato affinché possa essere udito sulla situazione davanti al Collegio di Disciplina medesimo. Per tale convocazione non è prevista la notifica con ufficiale giudiziario ed è sufficiente la convocazione: a mezzo PEC; mediante lettera raccomandata a/r o altro mezzo idoneo che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

In allegato alla convocazione sarà notificata all'incolpato copia della documentazione utile a comprendere la motivazione dell'esposto.

L'inosservanza dell'obbligo di audizione dell'incolpato può comportare, se tempestivamente dedotta dallo stesso, la nullità del procedimento.

Nel corso della riunione del Collegio di Disciplina, il Presidente (o il Relatore nominato) espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'indagato, sulle informazioni ottenute e sui fatti che formano oggetto dell'imputazione.

L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Art. 2.05 - Fase finale dell'istruttoria: decisione di dare o meno inizio a giudizio disciplinare

Al termine dell'audizione, fatto uscire l'incolpato, il Collegio di Disciplina discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso a un giudizio disciplinare individuando, con riferimento al codice deontologico e ad altra specifica normativa di legge, quali norme si possano ipotizzare violate.

In questa fase non si tratta ancora di assumere la decisione, ma semplicemente di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini condotte e dall'audizione dell'incolpato implicino o meno la necessità di dare corso a giudizio disciplinare.

La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Collegio di Disciplina ritenga necessari altri approfondimenti, in una riunione successiva.

Della seduta deve essere stilato corretto verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente del Collegio di Disciplina con eventuale allegazione del rapporto scritto e degli atti e documenti prodotti e le dichiarazioni rese dall'incolpato, anche tramite il suo eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con allegazione degli altri atti e documenti eventualmente prodotti.

Il verbale della riunione, come tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato e come tale deve essere conservato.



Nel caso in cui il Collegio di Disciplina non ravvisi l'esistenza di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, delibera il non luogo a procedere e l'archiviazione del caso. La pratica sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, che baderà a notificare, a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata a/r, all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest'ultimo adottato.

Nel caso in cui la violazione della norma di comportamento appaia lieve e sia dettata da inesperienza, per cui consegua decisione di non dare corso a un procedimento disciplinare con archiviazione dello stesso, è, comunque, possibile un "richiamo" da parte del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale che non costituisca sanzione disciplinare.

Della fase istruttoria non deve essere data comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

Art. 2.06 - Relazione sull'espletata istruttoria

Conclusa l'istruttoria, il Relatore provvede: a riferire al Collegio di Disciplina le risultanze dell'attività istruttoria; a mettere a disposizione del Collegio di Disciplina il fascicolo del procedimento, comprensivo del materiale acquisito; a indicare i mezzi di prova ritenuti ammissibili e necessari.

Art. 2.07 - Fissazione e comunicazione della data dell'udienza

Il Collegio di Disciplina, dopo aver sentito le conclusioni della fase istruttoria da parte del Presidente, fissa la data dell'udienza, salvo che ritenga necessaria la ulteriore prosecuzione dell'istruttoria fornendo indicazioni a riguardo.

Il Collegio di Disciplina può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione del capo di incolpazione.

La deliberazione di fissazione dell'udienza e di eventuale integrazione del capo di incolpazione deve essere comunicata all'incolpato a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata a/r.

L'incolpato può presentare memorie e documenti entro 20 gg dal ricevimento della predetta comunicazione.

Tra la data di ricezione da parte dei destinatari della comunicazione di cui al comma precedente e la data dell'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

Art. 2.08 - Prosecuzione dell'istruttoria

Il Collegio di Disciplina può disporre la prosecuzione dell'istruttoria, rinviando l'udienza ed eventualmente fissando dei termini per l'espletamento degli incombenzi istruttori, qualora consideri necessaria l'acquisizione di altri elementi utili per l'assunzione della decisione.



In tal caso il Collegio di Disciplina può disporre:

- la richiesta di documenti all'autorità giudiziaria e alle pubbliche amministrazioni;
- che uno o più soggetti interessati forniscano chiarimenti;
- che uno o più soggetti interessati esibiscano documenti;
- che vengano sentite persone informate sui fatti e testimoni;
- ogni altra attività istruttoria ritenuta necessaria.

Di ciascuna seduta della fase istruttoria verrà redatto apposito verbale.

Capo 3 - Fase decisoria

Art. 3.01 - Inizio del giudizio disciplinare

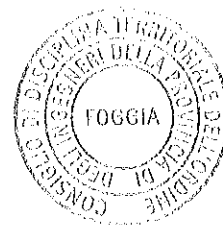
Nel caso in cui il Collegio di Disciplina abbia deliberato che vi sia motivo per il rinvio a giudizio disciplinare, inizia la fase decisoria e, come primo adempimento, il Presidente del Collegio di Disciplina apre formalmente il procedimento nominando, fra i componenti dello stesso Collegio di Disciplina, il Relatore, che può essere anche lo stesso Presidente, al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare.

Il Relatore può a sua volta effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio e, quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente del Collegio di Disciplina che fa citare l'incolpato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, o a mezzo PEC, a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non inferiore a quindici giorni, per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a sua discolpa.

Art. 3.02 - Citazione dell'incolpato

La convocazione deve contenere

- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico, ma completo, ai fatti oggetto dell'imputazione, evitando l'aggiunta di formule che possano apparire come anticipazione di giudizio;
- la formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttoria;
- l'indicazione delle norme che si assumono violate: non solo quelle riferite al codice deontologico, ma anche, quando occorra, le norme di legge alle quali la norma deontologica faccia in qualche modo rinvio (esempio in materia edilizia, pubblici appalti, ecc.); tale indicazione deve essere chiara,



puntuale e inequivocabile, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale a fini disciplinari;

- l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;
- giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento.

Art. 3.03 - Discussione del giudizio disciplinare

Nel giorno e nell'ora indicati nell'atto di citazione ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina nel corso della quale, dopo l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, ha luogo lo svolgimento delle difese da parte dell'Incolpato o del legale e/o di un esperto di sua fiducia. La seduta va verbalizzata in maniera completa e precisa.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

Per la validità della seduta devono essere presente tutti i componenti del Collegio di Disciplina.

Le sedute del Collegio di Disciplina, in sede disciplinare, non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati, per cui, terminata la discussione, fatto uscire l'indagato, il Collegio di Disciplina assume la propria decisione sul merito, subito oppure in un secondo tempo, eventualmente per l'esigenza sopravvenuta di nuovi accertamenti.

Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità del procedimento.

Nel caso risulti impossibile avere la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo" con la riconvocazione delle parti.

Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari, nessun componente:

- può uscire dalla sala riunioni fino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
- può astenersi, ma solo votare contro o a favore.

Nel corso della seduta medesima nessun estraneo può entrare nell'aula della riunione.

Le decisioni del Collegio di Disciplina sono adottate a maggioranza.

Non è prescritta, a pena d'invalidità, la continuità della fase decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in udienza. Il Collegio di Disciplina può, soltanto, per l'assunzione della decisione, rinviare la riunione a data successiva.



Il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; tuttavia, il componente che dissenta dagli altri colleghi può far verbalizzare il proprio dissenso.

La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dello stesso Collegio di Disciplina.

Art. 3.04 - Rinvii a carattere istruttorio

Nel caso di rinvii a carattere istruttorio, conseguenti alla decisione di assumere ulteriori elementi o di procedere a nuovi accertamenti, l'incolpato deve essere sempre e tempestivamente avvertito e si deve procedere a nuova convocazione dello stesso avanti al Collegio di Disciplina nelle forme regolamentari.

Art. 3.05 - Sanzioni disciplinari

La decisione del Collegio di Disciplina può essere il non luogo a procedere, ove non si ritengano violate norme deontologiche, oppure l'irrogazione di una sanzione disciplinare.

Nel primo caso, ove sia maturato il termine di prescrizione, ma dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'incolpato non l'ha commesso o che il fatto non costituisce illecito disciplinare, il Collegio di Disciplina adotta la più favorevole decisione di non luogo a procedere con la formula del caso. La pratica sarà rimessa, per l'archiviazione, al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, che provvederà a notificare, a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata a/r, all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest'ultimo adottato.

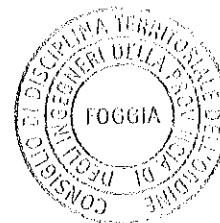
Nel caso, invece, di violazioni accertate, le sanzioni che il Collegio di Disciplina può pronunciare sono le seguenti:

senza notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario:

- **l'avvertimento:** consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale all'incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l'esortazione a non ricadervi;

con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario:

- la **censura:** consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale all'incolpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate e in relazione alle quali viene espressa una nota formale di biasimo;
- la **sospensione dall'esercizio della professione** per un tempo massimo di sei mesi o di due anni nei casi previsti dall'art. 29 del DPR 380/2001 (conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle



previsioni di piano ecc.);

- la cancellazione dall'Albo

Art. 3.06 - Contenuto della sanzione

In caso di pronuncia di un provvedimento disciplinare, la decisione deve indicare in maniera esclusiva i fatti e le motivazioni dell'addebito secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto e il pronunciato, essendo precluso al Collegio di Disciplina di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto oppure modificare il fatto contestato.

Il provvedimento deve essere ben argomentato, deve illustrare puntualmente i fatti addebitati ed essere congruamente e logicamente motivato.

La decisione, anche per non favorire lo spunto per possibili ricorsi, deve essere esposta con linearità e sinteticità, pur tenendo conto della necessità della completezza della motivazione.

È, quindi, importante che, su ogni specifico punto, la decisione sia trattata in modo compiuto, senza argomentazioni contraddittorie e con riferimento ai fatti accertati e non a semplici presunzioni o sospetti.

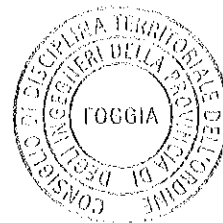
Devono, inoltre, essere indicati gli articoli delle norme deontologiche violate e/o altri riferimenti di legge.

In sintesi, la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l'indicazione di:

- autorità emanante;
- professionista incolpato;
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti ed elementi a discolta portati dall'interessato;
- motivi su cui si fonda l'atto;
- dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- sottoscrizione del Presidente e del Segretario del Collegio di Disciplina.

Art. 3.07 - Notifica della sanzione

Conclusosi il provvedimento disciplinare, ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere trasmessa (unitamente all'intera pratica) al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, che provvederà immediatamente a depositare la deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina presso la Segreteria dell'Ordine.



Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, se trattasi di avvertimento, provvede a inviare, con mezzi idonei aventi piena ed effettiva efficacia relativamente alla ricevibilità, la lettera con la quale sono dimostrate al colpevole le mancanze commesse con l'esortazione a non ricadervi; sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare. Alle comunicazioni sarà allegato copia del provvedimento formale adottato.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, se trattasi di censura, sospensione o cancellazione dall'Albo, provvede a notificare la stessa al colpevole per mezzo di Ufficiale Giudiziario, sarà, altresì, informato il soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, allegando copia del provvedimento formale adottato.

Le comunicazioni all'interessato vanno inoltrate entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento da parte del Collegio di Disciplina.

Ogni decisione sarà, inoltre, inviata dal Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale al Presidente del Consiglio dell'Ordine Provinciale, il quale provvederà ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso.

Deve essere, altresì, data comunicazione, senza indugio, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, che potrebbe impugnare la deliberazione disciplinare presentando ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'albo vengono inviati ai seguenti uffici ed enti

- Corte di Appello territorialmente competenti;
- Tribunale territorialmente competente;
- Prefettura territorialmente competente;
- Camera di Commercio territorialmente competente;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;



- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consigli Provinciali degli Ordini degli Ingegneri.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto e sull'Albo Unico da chi di competenza.

Capo 4- Ricorso per Impugnazione

Art. 4.01 - Ricorso per impugnazione del provvedimento assunto

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e in ogni caso da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di Disciplina Territoriale.

Capo 5 -Esecutività delle sanzioni

Art. 5.01 - Esecutività delle sanzioni

Posto che l'incolpato può proporre ricorso al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'esecuzione delle sanzioni comminate è differita alla scadenza del termine di trenta giorni stabilito per la presentazione del ricorso che decorrono dalla data di ricezione della notifica all'interessato.

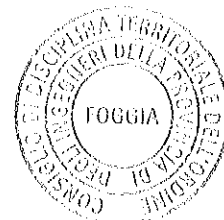
Capo 6 -Sanzioni derivanti da norme di legge

Art. 6.01 - Sanzioni derivanti da norme di legge

Nel caso di condanna alla reclusione e alla detenzione, il Consiglio di Disciplina Territoriale, sempre tramite un Collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare di cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione, a seconda delle circostanze.

Il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale darà corso ai successivi adempimenti.

La sospensione ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.



Si deve tener conto, a questo proposito, che, la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare o un provvedimento che abbia fatto cessare lo stato di detenzione per effetto del semplice decorso del termini, non può considerarsi revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (sufficienti indizi di colpevolezza e altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.

In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine Provinciale, su comunicazione della formale decisione (trattasi di atto dovuto) adottata da parte del Consiglio di Disciplina Territoriale, tramite un Collegio di Disciplina, senza procedimento disciplinare.

Capo 7 -Sospensione per morosità

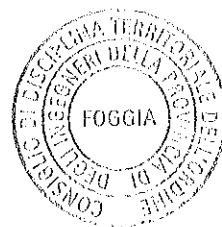
Art. 7.01 - Sospensione per morosità

Qualora l'iscritto non adempia al versamento della quota annuale d'iscrizione, su segnalazione dell'Ordine Provincia al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, viene avviato, dal Collegio di Disciplina al quale sarà assegnata la pratica, un ordinario procedimento disciplinare nei suoi confronti, da svolgere con le modalità in precedenza fissate, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sua sospensione dall'esercizio professionale a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536.

La pratica inerente tale procedimento, alla sua conclusione, sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale per i successivi adempimenti.

Avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina, è data la possibilità di ricorso, in sede giurisdizionale, davanti Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La sospensione inflitta è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute e di ciò sarà data comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine Provinciale.



Capo 8 - Reiscrizione dopo la cancellazione

Art. 8.01 - Reiscrizione dopo la cancellazione

Colui il quale sia stato cancellato dall'Albo, in seguito a giudizio disciplinare, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda:

- a) nel caso previsto dall'art. 46 R.D. n. 2537/1925, quando abbia ottenuto la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

La domanda deve essere corredata dalle prove giustificative; ove non sia accolta, l'interessato può ricorrere in conformità alle Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Art. 8.02 - Applicazione Codice Deontologico

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha approvato il nuovo Codice Deontologico nella seduta del 14/06/2023, che costituisce l'adeguamento del precedente approvato il 01.12.2006.

TITOLO II-APPROVAZIONE - INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Capo 9- Approvazione del Regolamento

Art. 9.01 - Approvazione

Il Regolamento viene approvato a maggioranza dal Consiglio di Disciplina Territoriale.

Capo 10 -Integrazioni e modifiche del Regolamento

Art. 10.01 - Integrazioni e modifiche

Il presente Regolamento può essere integrato e/o modificato a seguito dell'emanazione di nuove normative, di direttive emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, di esigenze funzionali e procedurali del Consiglio di Disciplina Territoriale.

Le integrazioni e modifiche regolamentari devono essere approvate a maggioranza dal Consiglio di Disciplina Territoriale.



Art. 10.02 - Entrata in vigore e modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e può essere adeguato o variato esclusivamente con deliberazione del Consiglio di Disciplina Territoriale. Sarà pubblicato sul sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia.

Approvato dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia in data 29/10/2025.

Il segretario del C.d.D.T.

(Ing. Junior Calvino Cericola)



Il Presidente del C.d.D.T.

(Ing. Luigi Zingariello)